

Riforma della mediazione: istruzioni (temporanee) per l'uso.

La Legge di conversione (n. 98/2013) del Decreto Legge n. 69/2013 è intervenuta in tema di mediazione e ha ristabilito l'obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità (art. 5 comma 1 bis).

L'obbligatorietà del procedimento ha efficacia per quattro anni e la tecnica legislativa è del tutto peculiare (può essere scaricato il testo del Decreto n. 28/2010 coordinato con le recenti modifiche, presso il sito del Consiglio Nazionale Forense).

Le novità non si limitano alla semplice introduzione dell'esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione in tema di responsabilità sanitaria e alla soppressione dell'obbligo nelle controversie in materia di RC auto, ma sono molteplici.

Difesa tecnica.

Rispetto al precedente dettato normativo, alla nostra categoria è assegnato un ruolo fondamentale: la presenza dei legali delle parti è dichiarata necessaria (art. 8) e l'avvocato può certificare e attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico conferendo al verbale di accordo il carattere di esecutività (art. 12).

Per incentivare l'utilizzo dello strumento, il Ministero della Giustizia riferisce di avere in corso di pubblicazione un provvedimento volto a chiarire l'entità del compenso dovuto all'avvocato che assiste la parte in mediazione.

Procedimento.

La riforma ha parzialmente modificato il procedimento di mediazione introducendo una prima fase avente come scopo precipuo quello di far conoscere alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

Conseguentemente, il nuovo articolo 8 del decreto n. 28/2010 prevede che si debba svolgere un primo incontro nel corso del quale il mediatore è tenuto a fornire i chiarimenti richiesti dalla norma; in esito le parti e gli avvocati sono tenuti ad esprimere il proprio consenso alla prosecuzione della mediazione. Solo qualora gli intervenuti intendano proseguire con la mediazione, le parti saranno obbligate a versare le indennità all'Organismo di Mediazione.

Il Legislatore pare quindi aver voluto riconoscere la fondamentale importanza che riveste il discorso introduttivo fatto dai mediatori.

Litispendenza.

Altra importante novità è l'introduzione del principio in base al quale in caso di litispendenza si fa riferimento alla data di deposito della domanda presso l'organismo. Nel sistema precedente aveva, invece, rilievo la data di comunicazione della domanda di mediazione all'altra parte.

Competenza.

Per vanificare inopportune quanto inutili (alla mediazione) migrazioni di procedure, il legislatore ha stabilito che il procedimento debba essere avviato avanti ad uno degli organismi presenti nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Durata del procedimento.

La mediazione ha una durata (derogabile mediante accordo delle parti) di tre mesi (precedentemente erano quattro).

Obblighi formativi.

Sono in corso di revisione da parte del Ministero i requisiti di iscrizione e formazione dei mediatori ed il Consiglio Nazionale Forense sta provvedendo a aggiornare gli obblighi deontologici previsti all'articolo 55 bis per gli avvocati mediatori di diritto.

L'Organismo dell'Avvocatura Torinese è a disposizione dei Colleghi per ogni informazione e approfondimento.

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione del Foro Torinese